

	<p><b>FEDERAZIONE GILDA UNAMS</b> <b>A.N.P.A</b> <b>sede interprovinciale Chieti-Pescara</b> <b>viale Nettuno 105- Francavilla al mare</b> <b>Coordinatore Interprovinciale</b> <b>Prof.ssa Patrizia Vaini</b> <a href="mailto:gildainsch@gmail.com">gildainsch@gmail.com</a> <a href="mailto:gildainschpe@pec.it">gildainschpe@pec.it</a> <b>telefono e fax 085 816265</b> <b>cell. 3200538097</b></p>
---	---

Francavilla al mare, 16/12/2021

**Ai Dirigenti**  
**scolastici delle Istituzioni Scolastiche**  
**delle Province di Chieti e Pescara**  
**All’Albo**  
**Sindacale delle Istituzioni Scolastiche**  
**delle Province di Chieti e Pescara**  
**Al**  
**Dirigente del Ufficio IV**  
**Ambito Territoriale**  
**di Chieti e Pescara**

Oggetto: Obbligo vaccinale D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Pervengono a questa Organizzazione Sindacale notizie circa la richiesta per iscritto di comunicazione di avvenuta vaccinazione, che alcuni dirigenti scolastici rivolgono al personale della scuola.

Nel merito si fa presente quanto segue.

Con l'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, il Governo, a far data dal 15 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo vaccinale al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Al comma 2 prosegue “**2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati** ai sensi del comma 1 (...)”.

Il Ministero dell'Istruzione, con nota 7 dicembre 2021, ha dettato le istruzioni operative al fine di favorire la corretta applicazione, nelle istituzioni scolastiche, del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172. In particolare, con riferimento alle procedure di controllo, il Ministero ha chiarito che “il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 -pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 -prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021”.

Chiarisce sempre il Ministero che l’obbligo vaccinale possa ritenersi escluso per il personale scolastico il cui rapporto di lavoro **risulti sospeso**, come nel caso di **collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale**.

La lettura coordinata delle norme sopra richiamate induce a ritenere indubbiamente che il controllo da parte dei dirigenti scolastici, relativamente all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, possa essere effettuato **solo ed esclusivamente nei confronti del personale che presti servizio e non anche nei confronti di chi, per qualsiasi legittimo motivo, non svolga la propria opera presso i locali della scuola**.

In conclusione è da ritenersi che l'accertamento del GREEN PASS “rafforzato” debba essere effettuato dal Dirigente, o suo sostituto, **solo al momento di ingresso del lavoratore sul luogo di lavoro, ossia, nel momento in cui fisicamente il lavoratore si presenta a scuola per avviare l’attività di servizio.**

Si ricorda altresì alle SS.LL. che la comunicazione, per essere legittima, deve avvenire tramite PEC o mediante raccomandata.

La comunicazione inviata alla mail anche se istituzionale non ha alcun valore di notifica. Qualunque altro comportamento e/o iniziativa difforme dalla Legge si connota come abuso.

Il Coordinatore Interprovinciale  
Prof.ssa Patrizia Vaini

